

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATE AL  
CONSOLIDAMENTO E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI DATA CENTER PUBBLICI  
LOMBARDI

tra

-**AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI (ARIA S.p.A)** con sede in Via Torquato Taramelli, 26 – Milano, partita IVA 05017630152, pec: [protocollo@pec.ariaspa.it](mailto:protocollo@pec.ariaspa.it), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e

-**IL COMUNE DI CREMONA** (di seguito "L'Ente") in forma singola, nella persona del Segretario Generale Gabriella Di Girolamo domiciliato per la carica presso la sede comunale posta in Cremona, piazza del Comune, 8, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta n. 25 del 17/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione

\*\*\*

### PREMESSO che:

- in ragione di quanto stabilito dal Consiglio Regionale della Lombardia con la legge di semplificazione per l'anno 2020, (vedi allegato art 4, comma 1 let g) e in linea con quanto disciplinato dal DGR. n. n° XI / 3464 Seduta del 05/08/2020 (DISCIPLINA PER L'ACCESSO AI SERVIZI CLOUD REGIONALI PER ENTI COMUNALI), ARIA S.p.A. è autorizzata a collaborare con i Comuni interessati per favorire il processo di trasformazione digitale grazie alla razionalizzazione dei servizi infrastrutturali;
- ARIA S.p.A. (ex Lombardia Informatica) ha ottenuto la Qualificazione AGID in data 7-2-2019, con l'iscrizione dei servizi Infrastrutturali nel marketplace nazionale dei Cloud service provider (CSP) abilitati ad offrire servizi infrastrutturali ad altre pubbliche amministrazioni;
- il 10-2-2020 AGID ha incluso il data center regionale di via Taramelli tra le infrastrutture digitali candidabili a divenire Polo Strategico Nazionale (PSN);
- Regione Lombardia con delibera deliberazione N° XI / 106 del 14/05/2018 ha approvato un protocollo di intesa con ANCI Lombardia per l'attuazione di iniziative di innovazione e digitalizzazione dei comuni lombardi ed in particolare la legge Regionale n.20 del 8 luglio 2015 esplicita il tema della razionalizzazione dei data center comunali, utilizzando il data center della Regione Lombardia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto

in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni (cfr. “Sentenza Amburgo” sentenza 9 giugno 2009, Causa C-480/06, Commissione delle Comunità europee c/Repubblica Federale di Germania; sentenze 19.12.2012, Causa C-159/11 ASL Lecce c/Univ. Salento e Ordine Ing. Prov. Lecce; nell’ordinanza del 16.05.2013, Causa C-564/11, Consulta Reg. Ord. Ing. della Lombardia c/Comune di Pavia, Univ. degli Studi di Pavia; Causa C-352/12, Cons. Naz. Ing. c/Comune di Castelvecchio Subequo, Univ. degli Studi di Chieti Pescara – Dip. Scienze e Storia dell’Architettura, Cons. Naz. Ing., Comune di Barisciano, Scuola di Architettura e Design Vittoria dell’Univ. di Camerino, del 20.06.2013; sentenza del 13.06.2013, causa C- 159/11 e C-386/11, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG c/ Kreis Duren, Stadt Duren, parere del Consiglio di Stato, sez. II del 22 aprile n. 1178) e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE, ora recepita dall’art. 5 c. 6 del D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti, che così recita:

“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
  - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- i presupposti richiesti dalla direttiva comunitaria, ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale, sono stati individuati nei seguenti punti: A) l’Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell’Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’Accordo devono configurarsi solo come fatturazione delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all’Accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
  - la legge regionale 8 luglio 2015, n. 20, all’art. 6, ha disposto modifiche alla legge regionale n. 7 del 2012, ed in particolare al comma 1, lettera h), ha modificato gli artt. 52 bis, ter e quater della richiamata L. R. n. 7, consentendo, tra l’altro, la stipula di specifici accordi tra la Regione e gli Enti locali per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, mettendo a disposizione il data center della Regione;
  - l’ente locale in coerenza con quanto indicato al comma precedente, intende avvalersi dei servizi di hosting virtual data center di Regione Lombardia al fine di:
    - creare le condizioni giuridico-organizzative per il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti, come previsto dal Piano nazionale triennale di razionalizzazione e consolidamento dei CED della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge n. 221/2012, come modificato dall’art. 16 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69, in coerenza con quanto richiesto da AgID nelle “Linee Guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione”;
    - ridurre i costi operativi tipici di un data center;
    - offrire servizi ICT con livelli di servizio in linea con gli standard di mercato;
    - ottemperare agli obblighi derivanti dal D.lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale ed in particolare all’art. 51;

- ottemperare alle specifiche direttive in ambito ambientale;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990, dell’art. 52 ter della legge regionale n. 7 del 2012, come modificata dall’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2015, e dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di un’attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- è interesse delle Parti coinvolgere Lombardia Informatica quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia, che dispone della strumentazione tecnica necessaria e del personale adeguato allo scopo;
- Visto l’art. 15 della legge n. 241 del 1990;
- Visto l’art. 12, par. 4 della Direttiva 24/2014/UE;
- Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. II del 22 aprile 2015 n. 1178;
- Visto il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Visto il D.lgs. 267/2000;
- Vista la legge Regionale n. 15/81, “Disciplina del sistema informativo regionale”;
- Vista la legge regionale n. 7/2012, “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” così come modificata dalla L.R. n. 20/2015;
- Vista la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale della Lombardia e Lombardia Informatica n. 14994/RU del 7 marzo 2011;
- Vista la DGR IX/4517 del 19-12-2012 (Allegato E - Programma Operativo del Sistema Informativo Regionale – anno 2013).

**DATO ATTO** che:

- con Legge Regionale lombarda n. 6 del 3.4.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 15 del 5.4.2019, è stata stabilita la fusione per incorporazione dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica s.p.a. (LIspa). Entrambe le Società sono interamente partecipate dal Socio Unico Regione Lombardia;
- il Progetto di fusione è stato approvato dalle Assemblee straordinarie di Arca S.p.A. e di LIspa rispettivamente in data 18 aprile 2019 e i relativi verbali - Rep n. 72151/Racc. 14121 e Rep. 72150/14120 - sono stati scritti presso il Registro delle Imprese in data 24 aprile 2019;
- ARIA S.p.A. ha bandito ed aggiudicato la gara “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’Outsourcing dei servizi strumentali alla gestione ed alla evoluzione delle infrastrutture tecnologiche di Lombardia Informatica S.p.a. funzionali all’erogazione dei servizi applicativi”.

**RILEVATO** che:

- il piano AGID “Piano nazionale triennale di razionalizzazione e consolidamento dei CED della Pubblica Amministrazione 2019-2021” promuove il modello di razionalizzazione delle infrastrutture ICT mediante l’adozione del cloud computing, a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire;
- il presente Accordo:
  - è finalizzato, alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall’applicazione del D.lgs. n. 50/2016 in conformità con il disposto dell’art. 5 del medesimo codice;

- risponde alle finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici in attrezzature informatiche di cui ai commi 512 e segg. della L. 208/2015, grazie alla contestuale dismissione degli apparati informatici attualmente installati presso la sala CED dell’Ente con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi operativi e di manutenzione degli stessi;
- i contenuti economici, elencati nel presente Accordo, pertanto, sono da qualificarsi quali meri rimborsi spese per il sostenimento, ai sensi della DGR Lombardia n° XI / 3464 Seduta del 05/08/2020, dei costi infrastrutturali e ai relativi costi per le attività di progettazione e migrazione, come comprovato dall’analisi economica condotta all’uopo da Regione Lombardia per la determinazione degli oneri a carico degli enti che usufruiranno di quanto oggetto del presente Accordo;

**DATO ATTO** che:

- la collaborazione con ARIA S.p.A. consente agli utilizzatori:
  - di fruire di uno strumento adeguato e rispettoso delle prescrizioni normative vigenti;
  - di incrementare i livelli di servizio e resilienza delle infrastrutture ICT;
  - di fruire della congruità dei costi operativi del servizio, sulla base dello sconto massimo ottenuto dall’aggiudicatario di gara, rispetto ai costi di base d’asta;
  - di disporre dei servizi offerti da ARIA S.p.A. che sono in linea con le linee guida nazionali Agid e con i piani regionali sui processi di razionalizzazione dei data center;
  - di adeguare i propri servizi ICT con i vincoli di Sicurezza (GDPR) e continuità operativa (Disaster recovery).

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE**

**Articolo 1 - PREMESSE**

- 1) Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2) Nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.
- 3) ARIA S.p.A. e l’ente locale/ (di seguito “le Parti” e ciascuna, singolarmente, “la Parte”) concordano di gestire nelle forme della cooperazione orizzontale le attività di interesse comune finalizzate al consolidamento e alla razionalizzazione dei data center pubblici lombardi.

**Art. 2 FINALITÀ**

Il presente Accordo di cooperazione ha le seguenti finalità:

- creare le condizioni giuridico-organizzative per il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti;
- ridurre i costi operativi tipici di un data center;
- gestire servizi ICT con livelli di servizio in linea con gli standard di mercato;
- ottemperare agli obblighi derivanti dal D.lgs. 82/200 – Codice dell’Amministrazione Digitale – ed in particolare all’art. 51;
- ottemperare alle specifiche direttive in ambito ambientale.

### **Articolo 3 - OGGETTO E AMBITI**

- 1) Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di ARIA, in favore della Parte, dei servizi di progettazione e migrazione dei servizi in cloud e della relativa gestione sistemistica e operativa;
- 2) ARIA S.p.A. mette a disposizione della Parte il know how e gli strumenti attuativi per consentire l’adozione dei servizi in modalità cloud “Infrastructure as a service”, secondo i dettami dei piani di trasformazione ICT sia a livello nazionale e sia a livello regionale;
- 3) L’utilizzo da parte dell’Ente dei servizi di IT service management e degli strumenti informatici utilizzati per la gestione delle varie fasi di *customer relationship management*.

### **Articolo 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ**

- 1) Le attività citate nell’Articolo 3 hanno ad oggetto i seguenti servizi messi a disposizione da Aria alla Parte:
  - servizi di progettazione e migrazione delle applicazioni in cloud
  - servizi di Virtual Data Center
  - servizio di connettività dati su rete internet o rete geografica
  - servizio di Desktop virtualizzati
  - servizi di supporto (opzionale)

**Tali servizi ed i relativi livelli sono dettagliati nell’allegato disciplinare tecnico (allegato A1- DISCIPLINARE TECNICO – Disciplina per l’accesso ai servizi Cloud Regionali per Enti Comunali )**

### **Articolo 5: CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E MODALITÀ DI DEI COSTI**

ARIA S.p.A. contabilizza i costi di rimborso delle risorse umane e finanziarie impiegate per garantire l’erogazione dei servizi a favore della Parte, la quale è tenuta al corrispettivo per i servizi, pari ai costi emergenti, direttamente riconducibili principalmente ai servizi della gara pubblica ad evidenza europea “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’Outsourcing dei servizi strumentali alla gestione ed alla evoluzione delle infrastrutture tecnologiche di Lombardia Informatica S.p.a. funzionali all’erogazione dei servizi applicativi”.

Di seguito per ciascuno dei servizi previsti sono riportati i criteri di quantificazione e modalità di fatturazione.

## Articolo 5.1: corrispettivo per i servizi di progettazione e migrazione delle applicazioni in cloud

La componente di natura progettuale comprende tutte le attività necessarie all'analisi, alla progettazione e moving, propedeutiche all'erogazione a regime dei servizi applicativi degli Enti sottoscrittori.

Il costo IVA esclusa per le suddette attività è una tantum, direttamente dedotta dal modello proposto in gara ed è predeterminato secondo gli scaglioni riportati nella tabella seguente:

Servizio di progettazione e migrazione CED Enti Locali		
Cluster	Dimensione (abitanti)	Prezzo unitario attività (€)
A	< 3K	2.204,29 €
B	3k - 5k	4.484,59 €
C	5k - 10k	6.688,88 €
D	10k - 30k	8.589,13 €
E	30k - 100k	12.693,67 €
F	100k - 250k	26.223,45 €

## Articolo 5.2 corrispettivo per i servizi di Virtual Data Center

I costi marginali dei servizi dedicati agli Enti della Regione Lombardia sono dedotti in logica "a consumo" ed impostati per garantire l'immediatezza e semplicità di rendicontazione.

La tabella dei costi seguente, applicata alla valorizzazione delle variazioni (in aumento, ovvero in riduzione) che intercorreranno su base trimestrale, determina il costo complessivo del servizio di Virtual data center.

DRIVER - Componente di servizio	Tipologia	LdS	Unità di misura	Prezzo unitario annuo on Premises	Prezzo unitario annuo on Cloud
Core	WINTEL	2GB RAM	#	310,13 €	290,16 €
		3GB RAM	#	372,16 €	348,19 €
		4GB RAM	#	434,19 €	406,22 €
Sistemi Operativi	WINTEL	BC	IMMAGINI	5.749,01 €	5.682,62 €
		MCRT	IMMAGINI	4.031,62 €	3.771,85 €
		BPRM	IMMAGINI	3.135,72 €	2.933,67 €
		BSTD	IMMAGINI	2.239,79 €	2.095,47 €
		BASIC	IMMAGINI	597,50 €	559,00 €
		IAAS	IMMAGINI	298,75 €	279,50 €
Data Base	Oracle	BC	ISTANZE	5.025,93 €	5.025,93 €
		MCRT	ISTANZE	3.431,31 €	2.989,11 €
		BPRM	ISTANZE	2.787,94 €	2.428,66 €
		BSTD	ISTANZE	2.144,57 €	1.868,20 €
		BASIC	ISTANZE	1.286,75 €	1.120,92 €
		IAAS	ISTANZE	900,72 €	784,65 €
	Altri DBMS	BC	ISTANZE	502,60 €	502,60 €
		MCRT	ISTANZE	365,23 €	360,82 €
		BPRM	ISTANZE	296,73 €	293,16 €
		BSTD	ISTANZE	228,26 €	225,51 €
		BASIC	ISTANZE	136,96 €	135,30 €
		IAAS	ISTANZE	68,48 €	67,65 €
Storage	na	TIER 0	TB	5.040,06 €	5.040,06 €
	na	TIER 1	TB	3.841,77 €	3.594,23 €
	na	TIER 2	TB	1.923,96 €	1.799,99 €
	na	TIER 3	TB	601,77 €	562,99 €
	na	Archiv. Backup	TB	231,58 €	216,66 €
Postazioni di Lavoro virtuali	na		# PDL	342,05 €	
# Caselle di posta in Cloud	na		# Caselle	11,35 €	

Tabella 1: il listino di riferimento per i servizi VDC

Il listino sarà soggetto ad una revisione annuale tipicamente con revisioni in diminuzione.

### **Articolo 5.3: corrispettivo per i servizi di connettività**

Qualora l'analisi di fattibilità non consenta di poter garantire una connettività di qualità via internet, ARIA S.p.A. potrà fornire la connettività da gara SPC. Il corrispettivo dei relativi costi è direttamente ottenuto dai costi determinati dalla gara Consip SPC, sulla base del dimensionamento della connettività WAN necessaria.

Gli SLA relativi alla connettività offerta, sono quelli previsti dalla Convenzione Consip SPC.

Il canale oltre a sostenere il traffico relativo al servizio IaaS dovrà prevedere anche il buon funzionamento di almeno 100 pdl (postazioni di lavoro) virtuali come SaaS, espandibili nel tempo fino a 300. Entrambe le richieste sono **esprese nell'allegato Tecnico Economico Comune di Cremona allegato C)**

### **Articolo 5.4: corrispettivo per i servizi di supporto (opzionali)**

Il servizio prevede quale componente di fornitura il supporto specialistico di risorse professionali a supporto dei processi di trasformazione digitale della PAL.

La fatturazione per il ristoro dei costi di tali servizi è prevista a misura di risorsa secondo la seguente tabella:

<b>Profili professionali</b>	<b>Costo giornaliero aggiudicazione</b>
capo progetto infrastrutturale	252,45 €
Specialista innovazione senior	224,40 €
Specialista innovazione junior	196,35 €

## **Articolo 6 – PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE**

ARIA S.p.a. si impegna a produrre e sottoporre all'Ente una Proposta di Progetto di Trasformazione Digitale dei Servizi offerti dall'Ente stesso che contempra le seguenti fasi:

- Assessment dei servizi IT e del parco applicativo
- Definizione della roadmap di trasformazione
- Vendor & contract management
- Project management tecnico della trasformazione
- Formazione e change management

Il Progetto verrà quantificato in relazione alle risorse professionali previste al costo di cui all'art.5.4

Tale proposta verrà formalizzata da Aria S.p.a entro e non oltre 3 settimane lavorative dalla sottoscrizione del presente Accordo.

## **Articolo 7 - REFERENTI OPERATIVI**

- 1) Per la gestione del presente Accordo, ARIA S.p.A. e la Parte **indicano i propri rispettivi Referenti Operativi delle attività**, i quali sono tenuti a:
  - a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;

- b. garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
- c. gestire dal punto di vista amministrativo l'Accordo;
- d. garantire la formalizzazione degli eventuali verbali previsti;
- e. Validare le quantificazioni economiche a consumo con cadenza mensile.

I Referenti Operativi sono:

- per ARIA S.p.A.: Roberto Nocera ;
  
- per Comune di Cremona : **Riccardo Orsoni** (responsabile di Posizione Organizzativa, Servizio ICT e Agenda Digitale)

Le Parti comunicano reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione dei rispettivi Referenti Operativi.

#### **Articolo 8 - MODALITÀ DEL RIMBORSO SPESE**

- 1) La Parte si impegna a ristorare ARIA S.p.A. dei costi da quest'ultima sostenuti per le attività svolte per conto della prima, così come declinate ai sensi dell'art. 5, da liquidarsi a seguito di presentazione di idonea rendicontazione e fattura di rimborso.
- 2) La rendicontazione di cui al precedente comma dovrà esporre in modo analitico tutte le voci relativamente alle attività effettivamente erogate da ARIA S.p.A. e gli eventuali costi ulteriormente sostenuti.
- 3) I rimborsi di cui al comma 1 saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
- 4) Gli importi delle voci di costo previsti per le attività, così come declinate ai sensi dell'art. 4 potranno essere revisionate dalle parti annualmente per valutare la possibilità di fruire di ulteriori ottimizzazioni di costi in linea con i trend di mercato.

#### **Articolo 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

- a. I servizi offerti vengono prestati nello stato di fatto in cui si trovano. Salvo i casi vietati dalla legge, o nella misura in cui si applicano dei diritti previsti dalla legge che non possono essere esclusi, limitati o a cui non si possa rinunciare, ARIA S.p.A. **non presta alcuna dichiarazione o garanzia di nessun genere**, siano esse espresse, implicite, previste dalla normativa o di altro tipo, relativamente alle offerte di servizi o ai contenuti di terzi, non inclusi negli SLA contrattuali. Aria SPA si impegna a garantire la continuità dei servizi nel rispetto degli SLA contrattuali.
- b. ARIA S.p.A., si impegna a mettere a disposizione l'utilizzo delle piattaforme infrastrutturali per l'erogazione e gestione dei servizi in cloud;
- c. ARIA S.p.A. s'impegna, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
  1. assicurare, in qualità di Amministratore del sistema, la gestione delle attività indicate **nell'allegato "DISCIPLINA PER L'ACCESSO AI SERVIZI CLOUD REGIONALI PER ENTI COMUNALI"** per le diverse offerte proposte, svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità delle stesse;

2. eliminare i malfunzionamenti e le criticità, di **sua competenza**, segnalate dalla parte nel rispetto dei livelli di servizio riportati nell'allegato tecnico;
  3. emettere regolare fattura di rimborso per le attività prestate dettagliando in ciascuna fattura le relative e singole attività erogate e svolte;
  4. al termine della durata dell'Accordo e in caso di mancato rinnovo dello stesso, a rendere disponibili entro 60 giorni, su richiesta della Parte, tutti i dati di backup relativi all'Ente:
- d. L'Ente si impegna nei confronti di ARIA S.p.A.:
1. a ristorare i costi ad ARIA S.p.A. con le tempistiche e le modalità individuate e nel presente Accordo;
  2. a pianificare congiuntamente con Aria e al termine del progetto di migrazione, per i soli servizi Full Managed, **il rilascio delle credenziali di amministrazione dei sistemi e delle basi dati** che saranno gestite da ARIA S.p.A. nel rispetto dei livelli di servizio e sicurezza riportati nell'allegato "DISCIPLINA PER L'ACCESSO AI SERVIZI CLOUD REGIONALI PER ENTI COMUNALI";
  3. in qualità di utilizzatore del sistema, ad adempiere agli obblighi inseriti in detto Accordo in termini di rispetto di procedure, di tempi e di pagamenti;
  4. a fornire indicazioni utili ad ARIA S.p.A. per assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi al presente Accordo;
  5. ad operare in piena e costante collaborazione con ARIA S.p.A.;
  6. a manlevare ARIA S.p.A. nei termini indicati all'articolo 12 e 19;
  7. a destinare in modo stabile nelle relazioni i referenti di cui all'art. 6 del presente Accordo;
  8. ad eseguire:
    - tutto quanto necessario per adempiere alle prescrizioni di sicurezza e privacy previste dalle norme;
    - le attività di rilevazione e raccolta dati delle proprie infrastrutture (hardware, networking, sicurezza, etc) e del proprio parco applicativo;
    - le attività propedeutiche alla migrazione/integrazione delle proprie infrastrutture e del proprio parco applicativo e tecnologico presso/con il data center della Regione;
    - a collegare/interfacciare la propria rete con il data center di ARIA S.p.A. o con i CSP del Cloud Aria con adeguate prestazioni e misure di sicurezza;
    - a gestire la manutenzione ed assistenza del proprio parco applicativo e delle proprie licenze SW.

## **Articolo 10 – RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Tranne nel caso in cui ciò sia causato da un inadempimento contrattuale da parte di ARIA S.p.A.:

- l'Ente è responsabile di tutte le attività riconducibili al proprio account, indipendentemente dal fatto che le attività siano state autorizzate dall'Ente o intraprese dall'Ente stesso o dai suoi dipendenti o da terzi (ivi compresi i fornitori, gli agenti e gli Utenti Finali dell'Ente),
- ARIA S.P.A. non si assume nessuna responsabilità per l'accesso non autorizzato all'account dell'Ente.

L'Ente si impegna a garantire che i propri Contenuti e l'utilizzo degli stessi o dei Servizi Offerti da parte dell'Ente stesso o dagli Utenti Finali, non violino alcuna Policy o legge applicabile. L'Ente si assume tutte le responsabilità relativamente allo sviluppo, ai contenuti, alla gestione, alla manutenzione e all'utilizzo dei suoi Contenuti.

L'Ente è responsabile della corretta configurazione e utilizzo dei Servizi Offerti di sicurezza e backup, nonché dell'adozione delle misure più idonee ai fini della sicurezza, della protezione e del salvataggio dei propri account e dei propri Contenuti in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione, anche mediante l'uso della crittografia, dei Contenuti al fine di proteggere i propri Contenuti da accessi non autorizzati e consentire l'archiviazione periodica dei Contenuti dell'Ente.

Le credenziali per l'accesso di ARIA S.P.A. e le chiavi private generate dai Servizi sono esclusivamente per uso interno ed è fatto divieto all'Ente di venderle, trasferirle o cederle in sublicenza a qualunque società o persona. L'Ente potrà, tuttavia, comunicare la chiave privata agli agenti e subappaltatori che lavorano per suo conto.

Tutte le misure relative al presente Accordo, ai Contenuti dell'Ente o all'uso dei Servizi Offerti adottate da qualunque persona fisica o giuridica e consentite, supportate o agevolate dall'Ente, si intenderanno adottate dall'Ente stesso. L'utilizzo dei Contenuti dell'Ente e dei Servizi Offerti da parte degli Utenti Finali è di responsabilità dell'Ente. L'Ente si impegna a garantire che tutti gli Utenti Finali ottemperino agli obblighi dell'Ente derivanti dal presente Accordo. Non appena l'Ente venga a conoscenza di una violazione dei propri obblighi contrattuali cagionata da un Utente Finale, l'Ente dovrà immediatamente sospendere l'accesso da parte dell'Utente Finale in questione ai propri Contenuti e ai Servizi Offerti.

ARIA S.p.A ha la facoltà di sospendere il diritto di accesso o utilizzo di tutte o di parte dei Servizi Offerti all'Ente o all'Utente Finale, con effetti immediati dalla notifica, nei casi in cui ARIA S.P.A. ritenga che:

- a) l'uso dei Servizi Offerti da parte dell'Ente o di un Utente Finale
  - metta a rischio la sicurezza dei Servizi Offerti o di un terzo,
  - possa avere un impatto negativo sui sistemi di ARIA S.P.A., sui Servizi Offerti, o sui sistemi o Contenuti di un altro cliente di ARIA S.p.A,
  - possa esporre a responsabilità ARIA S.p.a., le sue collegate o un qualunque terzo,
  - possa essere fraudolento;
- b) l'Ente o un Utente Finale abbiano violato il presente Accordo;
- c) l'Ente non abbia ottemperato ai propri obblighi di pagamento
- d) l'Ente abbia cessato la propria ordinaria attività, eseguito una cessione a beneficio dei creditori o compiuto un simile trasferimento delle proprie attività, o sia stato sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, riorganizzazione, liquidazione, scioglimento o procedura analoga.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, il presente Accordo non conferisce ad ARIA S.p.A. nessun diritto di proprietà da parte dell'azienda (o dei suoi licenziatari) relativo ai Contenuti dell'Ente.

Inoltre, l'Ente dichiara e garantisce ad ARIA S.P.A. che:

- tutti i diritti e la titolarità dei Contenuti dell'Ente sono detenuti dall'Ente o dai suoi licenziatari;
- tutti i diritti relativi ai Contenuti dell'Ente necessari per la concessione dei diritti previsti dal presente Accordo sono detenuti dall'Ente;
- i Contenuti dell'Ente e l'uso fatto dagli Utenti Finali dei Contenuti dell'Ente o dei Servizi Offerti non violano quanto indicato nella Policy relativa all'utilizzo accettabile dei Servizi Offerti.

ARIA S.p.A., i suoi Fornitori e i suoi licenziatari detengono tutti i diritti e la titolarità, inclusi quelli relativi alla tecnologia adottata e alla proprietà intellettuale, rispetto ai Servizi Offerti.

Ai sensi del presente Accordo, ARIA S.p.A. concede all'Ente una licenza limitata, revocabile, non esclusiva, non cedibile in sublicenza e non trasferibile al fine di:

- accedere ai Servizi e utilizzare i Servizi esclusivamente nel rispetto del presente Accordo
- utilizzare i Contenuti solo in relazione all'uso consentito dei Servizi.

Con il presente Accordo l'Ente non riceve alcun diritto da ARIA S.p.A. o dalle sue collegate o licenziatricie, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale, in merito ai Servizi Offerti.

Alcuni dei Contenuti di ARIA S.p.A. e dei Contenuti di Terzi potranno essere forniti all'Ente mediante una distinta licenza, come la Licenza Apache, Versione 2.0 o altre licenze open source. In caso di discrepanze fra il presente Accordo ed un'eventuale distinta licenza, quest'ultima prevarrà relativamente ai Contenuti di ARIA S.p.A. o ai Contenuti di Terzi oggetto della medesima licenza.

L'Ente e gli Utenti Finali non potranno utilizzare i Servizi Offerti in modalità o per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dal presente Accordo. L'Ente e gli Utenti Finali non potranno neppure tentare di:

- modificare, distribuire, alterare, manomettere, riparare o creare in altro modo opere derivate dei Contenuti inclusi nei Servizi Offerti (se non nel caso in cui i Contenuti inclusi nei Servizi Offerti siano forniti all'Ente in virtù di una distinta licenza che consente espressamente di creare opere derivate);
- decodificare, disassemblare o decompilare i Servizi Offerti o cercare in qualunque altro modo di ottenere il codice sorgente dei software inclusi nei Servizi Offerti (fatto salvo il caso in cui la legge applicabile non vieti tale limitazione);
- accedere o utilizzare i Servizi Offerti in modo tale da evitare i costi ad essi associati ovvero oltrepassando i limiti o le quote di utilizzo;
- rivendere o cedere in sublicenza i Servizi Offerti.

L'Ente non potrà in alcun modo distorcere o ingigantire il rapporto in essere con ARIA S.P.A. (anche dichiarando o lasciando intendere che ARIA S.P.A. supporta, sponsorizza o finanzia l'Ente o le sue iniziative imprenditoriali).

Inoltre, non potrà lasciare intendere alcun rapporto o affiliazione con ARIA S.P.A., se non espressamente consentito dal presente Accordo.

#### **Art.11 PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI, DEI BREVETTI, DEI DIRITTI D'AUTORE E DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI**

1. La proprietà dei programmi applicativi forniti da ARIA S.p.A. e i diritti di impiego degli stessi sono di Regione Lombardia;
2. ciascuna delle Parti è proprietaria dei propri dati/risultati. E' fatto divieto reciproco alle Parti l'utilizzo dei dati/risultati salvo diverso accordo. ARIA S.p.A., in qualità di gestore dei sistemi, potrà autonomamente utilizzare solo i dati strettamente necessari ai fini della gestione tecnica del sistema stesso.

#### **Articolo 12 - USO DI PRODOTTI SOFTWARE DA PARTE DELL'ENTE**

1. L'Ente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di software, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARIA S.p.A. un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso fornite, l'Ente manleva e tiene indenne fin d'ora ARIA S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che ARIA S.p.A. fosse in ogni caso chiamata ad assumere.

#### **Articolo 13 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA**

Per ciascuna prestazione di cui agli artt. 3 e 4 del presente Accordo, all'atto dell'attivazione e della fornitura dei relativi servizi, verrà predisposto apposito verbale nel quale saranno riportati gli esiti dei collaudi dei sistemi forniti.

Le operazioni di collaudo sono intese a verificare la conformità degli applicativi proprietari dell'Ente al tipo o ai modelli descritti nell'Allegato Accordo e saranno effettuati congiuntamente dai Referenti tecnici dell'Ente con il personale di ARIA e dei fornitori di ARIA stessa.

Il regolare collaudo permette la completa conformità di quanto gestito dall'Ente anche in termini di prescrizioni di sicurezza e privacy previste dalle norme.

Il positivo esito dei collaudi permetterà l'attivazione di tutte le credenziali di accesso richieste dall'Ente ed innescherà il processo di contabilizzazione delle risorse consumate.

Sono rifiutate le forniture in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti richiesti.

#### **Articolo 14 - LIVELLI DI SERVIZIO**

1. **I livelli di servizio e le loro modalità di applicazione sono definiti nel Disciplinare tecnico (allegato A1- DISCIPLINARE TECNICO – Disciplina per l'accesso ai servizi Cloud Regionali per Enti Comunali)**

e richiamati, in termini di classificazione dei servizi, nel medesimo documento;

2. ARIA S.p.A. si impegna al rispetto dei livelli di servizio determinati nella documentazione allegata menzionata al punto precedente.

#### **Articolo 15 - PUBBLICITÀ DEI RISULTATI, DOCUMENTAZIONI, MATERIALI E DIVULGAZIONE**

- 1) Vista la natura del presente Accordo, le Parti definiscono di mettere reciprocamente a disposizione la documentazione e la conoscenza in proprio possesso, utili e necessarie alla realizzazione dello stesso. Resta, inoltre, inteso che una sintesi della documentazione derivante dall'Accordo in oggetto potrà essere successivamente divulgato sui portali di Regione Lombardia, di ARIA S.p.A. e della Parte ed eventualmente utilizzata per promuovere iniziative simili a livello regionale e nazionale, anche attraverso altri strumenti di comunicazione concordati preventivamente.
- 2) Tutta la documentazione, i contenuti, le informazioni e, in generale, i materiali di qualsiasi natura che verranno utilizzati per lo specifico svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovranno essere preventivamente condivisi tra le Parti. Tutti i materiali di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle attività dal presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che li ha predisposti e/o forniti.

#### **Articolo 16 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

- 1) ARIA S.p.A. potrà, nel corso dell'attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Parte e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 2) Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

#### **Articolo 17 - OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ**

- 1) In presenza di eventi che comportino l'interruzione delle attività, ARIA S.p.A. si impegna a segnalare immediatamente l'evento ai referenti della Parte secondo modalità operative concordate e a garantire

il tempestivo ripristino delle normali condizioni di funzionamento in coerenza con i livelli di servizio indicati nel capitolato tecnico allegato.

#### **Articolo 18- PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dell'efficacia dello stesso ed a prescindere dalla causa di detta cessazione, i dati personali di cui siano venute a conoscenza in occasione dei servizi cloud. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e la responsabilità per i danni cagionati dall'uso difforme.
- 2) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (di seguito, anche "il Regolamento) e dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (Codice della Privacy),.
- 3) La parte dopo aver migrato i servizi sulla piattaforma cloud di ARIA S.p.A., assume la veste di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7) del Regolamento con riguardo ai trattamenti di dati personali raccolti presso gli utenti e comunicati dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alle proprie procedure di affidamento, della Registrazione, della Qualificazione, dell'Accreditamento, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese dall'Ente medesimo agli interessati al momento della raccolta dei dati stessi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento.
- 4) ARIA S.p.A. (Digital Company di Regione Lombardia, in qualità di Gestore del Sistema per la parte infrastrutturale) con il presente accordo è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con riguardo al trattamento di dati personali legati alla gestione dell'infrastruttura tecnologica.
- 5) ARIA S.p.A. dichiara di disporre di una struttura e di un'organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali in relazione al quale la Parte è Titolare del trattamento, e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alle necessità dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (con riguardo ai propri dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni) di tutte le norme - comunitarie e nazionali - applicabili in materia.
- 6) ARIA S.p.A. si obbliga, altresì, a prestare assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.
- 7) Aria S.p.A., nella veste di Responsabile del Trattamento, avrà la facoltà di ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali oggetto del presente accordo, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili. Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del Regolamento, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale a favore di ARIA S.p.A., per la nomina degli Ulteriori Responsabili per le attività summenzionate. ARIA S.p.A., in sede di individuazione dei suoi Ulteriori Responsabili, provvederà ad informare preventivamente il Titolare del Trattamento al fine di consentire a quest'ultimo - come previsto dall'art. 28 par. 2 del Regolamento - di poter manifestare l'eventuale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nell'individuare gli eventuali Ulteriori Responsabili del Trattamento, ARIA S.p.A. sarà tenuta ad imporre su questi ultimi gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative

adeguate ai rischi per i diritti e le libertà dei interessati, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

In ossequio alle prescrizioni del Regolamento, il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto, nonché gli ulteriori responsabili da esso individuati, saranno tenuti ad ottemperare alle seguenti istruzioni, nel contesto dei trattamenti di dati personali coinvolti nel Servizio di e-Procurement oggetto del presente atto di adesione:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento,
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato riconosciuti dal Regolamento, ove applicabili;
- d) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- e) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti istruzioni;
- f) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi i contenuti del Regolamento UE richiamato o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- g) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- h) garantire che i soggetti agenti sotto l'autorità del Responsabile del trattamento e aventi accesso ai dati personali riferibili al Servizio "Procedimenti" non trattino tali dati se non debitamente istruiti dallo stesso Responsabile.

#### **Articolo 19 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

- 1) ARIA S.p.A. è, in generale, responsabile dell'esatto e completo adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi del presente Accordo e dell'allegato tecnico, inclusi gli eventuali addenda che saranno concordati tra le Parti. Le attività dovranno essere svolte, tra l'altro, nel pieno rispetto delle procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le parti durante il periodo di vigenza dell'Accordo.
- 2) ARIA S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nei casi determinati da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza contrattuale. ARIA S.p.A. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o della Parte;
- 3) Si precisa che l'Ente è il solo responsabile relativamente alle modalità in cui decide di usare i Servizi offerti;
- 4) Le registrazioni di Sistema (*log file*) sono effettuate e archiviate, digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico.;
- 5) Fermo restando l'impegno assunto tra le Parti per l'intera durata del presente Accordo, nei casi in cui l'Ente ritenesse di rinunciare a singole prestazioni richieste ad ARIA S.p.A., la stessa sarà tenuta a darne un preavviso di 3 (tre) mesi, riconoscendo ad ARIA S.p.A. i rimborsi già maturati, nonché

l'eventuale refusione delle spese già motivatamente e giustificatamente sostenute per le prestazioni future purché debitamente documentate;

- 6) Le Parti si impegnano reciprocamente a manlevare e tenere indenne da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Accordo.

#### **Articolo 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'Ente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016

#### **Articolo 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 1) Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via transattiva.
- 2) Qualora ARIA S.p.A. abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda alla Parte la quale provvederà a replicare nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta notifica.
- 3) Nelle ipotesi in cui la Parte dovesse rilevare la non conformità delle prestazioni, essa formalizzerà ad ARIA S.p.A. la contestazione entro 15 (quindici) giorni. ARIA S.p.A. darà riscontro per iscritto in merito alle mancanze rilevate, in base a quanto previsto negli artt. 9 e 10 e relativi allegati. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, ARIA S.p.A. potrà presentare controdeduzioni.
- 4) L'Ente, viste le controdeduzioni, dovrà revocare o confermare la contestazione. In quest'ultima ipotesi ARIA S.p.A. nel caso non accetti la conferma della contestazione sottoporrà la questione ai due Responsabili dell'Accordo (come definiti al successivo art. 18) che decideranno dopo aver sentito le parti e svolti gli opportuni accertamenti, senza formalità di procedura.

#### **Articolo 22 - COMUNICAZIONI**

- 1) Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle di cui al precedente art. 18, devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
- 2) I referenti operativi di cui all'art. 6 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati.

#### **Articolo 23 - DURATA E REVISIONE**

- 1) Il presente Accordo ha efficacia di 3 (tre) anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione.
- 2) Ogni Parte potrà recedere dall'Accordo comunicando un preavviso scritto di 3 (tre) mesi.
- 3) Resta inteso che le Parti potranno concordare un'estensione di fornitura alle medesime condizioni del presente Accordo. La richiesta di estensione dovrà essere effettuata dall'Ente non più tardi di 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'estensione dovrà essere di almeno 12 (dodici) mesi.

## **Articolo 24 - MODIFICHE ALL'ACCORDO**

- 1) Qualsiasi modifica e/o integrazione ai precedenti articoli, o in generale al testo del presente Accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Costituiscono parte integrante della documentazione i seguenti allegati:

A1-disciplinare tecnico (disciplina per l'accesso ai servizi cloud regionali per enti comunali)

C-tecnico economico Comune di Cremona

D-schema-logico-migrazione

E-Gantt-migrazione

Milano,

**ARIA S.p.A.**

Dott. Francesco Ferri

Presidente del CdA

---

Per il COMUNE DI CREMONA

Dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Segretario Generale

---